



fipav
lombardia ✱
www.lombardia.federvolley.it

STATI GENERALI

DELLA PALLAVOLO LOMBARDA



WhatsApp

3358012996



IL CORRETTIVO AL DECRETO LEGISLATIVO 36/2021

- **LAVORO SPORTIVO**
- **ALTRE MODIFICHE**
- **VINCOLO SPORTIVO**

GIANCARLO GUARINO E MARCO PERCIBALLI

LEGGE 8 AGOSTO 2019, N. 86

ART. 5 DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO E LA RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI SPORTIVI PROFESSIONISTICI E DILETTANTISTICI NONCHÉ DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO.

1. ALLO SCOPO DI GARANTIRE L'OSSERVANZA DEI PRINCIPI DI PARITÀ DI TRATTAMENTO E DI NON DISCRIMINAZIONE NEL LAVORO SPORTIVO, SIA NEL SETTORE DILETTANTISTICO SIA NEL SETTORE PROFESSIONISTICO, E DI ASSICURARE LA STABILITÀ E LA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA DELLO SPORT, IL GOVERNO È DELEGATO AD ADOTTARE, ENTRO DODICI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, UNO O PIÙ DECRETI LEGISLATIVI DI RIORDINO E DI RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI SPORTIVI PROFESSIONISTICI E DILETTANTISTICI NONCHÉ DI DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO, SECONDO I SEGUENTI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI:

LEGGE 8 AGOSTO 2019, N. 86

- A) RICONOSCIMENTO DEL CARATTERE SOCIALE E PREVENTIVO-SANITARIO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA, QUALE STRUMENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA E DELLA SALUTE, NONCHÉ QUALE MEZZO DI EDUCAZIONE E DI SVILUPPO SOCIALE;
- B) RICONOSCIMENTO DEL PRINCIPIO DELLA SPECIFICITÀ DELLO SPORT E DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO COME DEFINITO A LIVELLO NAZIONALE E DELL'UNIONE EUROPEA, NONCHÉ DEL PRINCIPIO DELLE PARI OPPORTUNITÀ, ANCHE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ, NELLA PRATICA SPORTIVA E NELL'ACCESSO AL LAVORO SPORTIVO SIA NEL SETTORE DILETTANTISTICO SIA NEL SETTORE PROFESSIONISTICO;

LEGGE 8 AGOSTO 2019, N. 86

- C) INDIVIDUAZIONE, SENZA NUOVI O MAGGIORI ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA E FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 4, NELL'AMBITO DELLA SPECIFICITÀ DI CUI ALLA LETTERA B) DEL PRESENTE COMMA, DELLA FIGURA DEL LAVORATORE SPORTIVO, IVI COMPRESA LA FIGURA DEL DIRETTORE DI GARA, SENZA ALCUNA DISTINZIONE DI GENERE, INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA DILETTANTISTICA O PROFESSIONISTICA DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA SVOLTA, E DEFINIZIONE DELLA RELATIVA DISCIPLINA IN MATERIA ASSICURATIVA, PREVIDENZIALE E FISCALE E DELLE REGOLE DI GESTIONE DEL RELATIVO FONDO DI PREVIDENZA;
- D) TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI MINORI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ SPORTIVA, CON LA PREVISIONE DI SPECIFICI ADEMPIMENTI E OBBLIGHI INFORMATIVI DA PARTE DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CON LE QUALI I MEDESIMI SVOLGONO ATTIVITÀ;

LEGGE 8 AGOSTO 2019, N. 86

- E) VALORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI SPORTIVI, IN PARTICOLARE DEI GIOVANI ATLETI, AL FINE DI GARANTIRE LORO UNA CRESCITA NON SOLO SPORTIVA, MA ANCHE CULTURALE ED EDUCATIVA NONCHÉ UNA PREPARAZIONE PROFESSIONALE CHE FAVORISCA L'ACCESSO ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA ANCHE ALLA FINE DELLA CARRIERA SPORTIVA;
- F) DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE DI NATURA NON PROFESSIONALE PER LE PRESTAZIONI RESE IN FAVORE DELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, TENENDO CONTO DELLE PECULIARITÀ DI QUESTE ULTIME E DEL LORO FINE NON LUCRATIVO;

ECT. _____

SULLA BASE DELLA DELEGA VENGONO APPROVATI N. 5 DECRETI LEGISLATIVI

- 1. DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021, N. 36** ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 8.08.2019 N.86, RECANTE RIORDINO E RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI SPORTIVI PROFESSIONISTICI E DILETTANTISTICI, NONCHÉ DI LAVORO SPORTIVO ,
- 2. DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021, N. 37** ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 8.08.2019 N.86, RECANTE MISURE IN MATERIA DI RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA DEGLI ATLETI E DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DI ACCESSO ED ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AGENTE SPORTIVO

-
3. **DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021, N. 38** ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 8.08.2019 N.86, RECANTE MISURE IN MATERIA DI RIORDINO E RIFORMA DELLE NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMODERNAMENTO O COSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI
 4. **DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021, N. 39** ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 8.08.2019 N.86, RECANTE SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI ORGANISMI SPORTIVI
 5. **DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021, N. 40** ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2019 N.86, RECANTE MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE DISCIPLINE SPORTIVE INVERNALI

DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021, N. 36

CON IL **DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021, N. 36**, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 18.3.21, N. 67, È STATA DATA **ATTUAZIONE ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2019, N. 86**, RECANTE I PRINCIPI E I CRITERI DIRETTIVI DI ESERCIZIO DELLA DELEGA RELATIVA AL RIORDINO E ALLA RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI SPORTIVI PROFESSIONISTICI E DILETTANTISTICI NONCHÉ DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO.

IL CONTESTO NORMATIVO

- FINO AL 2019 DI RIFORMA DELLO SPORT IL LEGISLATORE AVEVA DISCIPLINATO, CON LA LEGGE SPECIALE N. 91/1981, SOLTANTO LA PRESTAZIONE SPORTIVA PROFESSIONISTICA E NULLA PREVEDEVA PER L'ATTIVITÀ DILETTANTISTICA, DETERMINATA PER DIFFERENZA: TUTTE LE ATTIVITÀ SPORTIVE NON QUALIFICATE COME PROFESSIONISTICHE DIVENTAVANO DILETTANTISTICHE.
- LA MANCANZA DI UNA DISCIPLINA SOSTANZIALE CONTINUA A DETERMINARE DIFFICOLTÀ OPERATIVE E FORTI INCERTEZZE INTERPRETATIVE SULL'INQUADRAMENTO DEI COLLABORATORI SPORTIVI, CAUSANDO NUMEROSI CONTENZIOSI.
- LA CORTE DI CASSAZIONE, INFATTI, CON BEN 37 SENTENZE, OMOGENEE NEI CONTENUTI, PUBBLICATE TRA IL MESE DI DICEMBRE 2021 E IL MESE DI GENNAIO 2022, HA RITENUTO CHE IN PRESENZA DI UN'ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SVOLTA A TITOLO ONEROSO, CON CONTINUITÀ, IN MANIERA PROFESSIONALE, I COMPENSI SPORTIVI DILETTANTISTICI DI CUI ALL'ARTICOLO 67, COMMA 1, LETTERA M) DEL TUIR NON POSSANO ESSERE RICONOSCIUTI.

IL CONTESTO NORMATIVO

- LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SI ERA ESPRESSA ANALOGAMENTE A FAVORE DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI LAVORATORE A CHI PRATICHI UNO SPORT QUANDO L'ATTIVITÀ SPORTIVA RIVESTA IL CARATTERE DI UNA PRESTAZIONE DI LAVORO SUBORDINATO O DI UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI RETRIBUITA, INDIPENDENTEMENTE DAL DATO FORMALISTICO COSTITUITO DALLA LIBERA DETERMINAZIONE DA PARTE DI UNA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE IN MERITO ALLA QUALIFICAZIONE COME PROFESSIONISTICA DELLA SINGOLA DISCIPLINA SPORTIVA PRATICATA (SENTENZA 11 APRILE 2000, CASO DELIÈGE).
- LA NECESSITÀ DI DARE UNA DISCIPLINA ADEGUATA ALLE RILEVANTI MODIFICHE CHE LA REALTÀ SOCIO - ECONOMICA DELLO SPORT HA REGISTRATO DAGLI ANNI 90 AI TEMPI ATTUALI È STATA FATTA PROPRIA DALLA LEGGE DELEGA N. 86/2019, CHE HA FISSATO CRITERI E PRINCIPI DEL SETTORE IN ESECUZIONE DEI QUALI SONO STATI EMANATI 5 DECRETI DELEGATI, TRA I QUALI IL D.LGS. N. 36/2021, IN MATERIA DI ENTI SPORTIVI PROFESSIONISTICI E DILETTANTISTICI NONCHÉ DI LAVORO SPORTIVO.

IL CORRETTIVO AL DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021, N. 36

7 LUGLIO 2022

APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI, COME ESAME PRELIMINARE, LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO, PROPOSTO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, **ANDREA ORLANDO** E DAL SOTTOSEGRETARIO CON DELEGA ALLO SPORT **VALENTINA VEZZALI**, "CORRETTIVO" AL **LAVORO SPORTIVO** CONTENENTE **MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E DI CONTENIMENTO DEGLI ONERI** (CONTRIBUTIVI E FISCALI), PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI, AL FINE DI RENDERE L'IMPATTO DELLA RIFORMA DEL 2021 PIÙ SOSTENIBILE PER **ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ DILETTANTISTICHE**.

DOPO AVER ACQUISITO I PARERI DELLE COMMISSIONI STATO REGIONI, CAMERA E SENATO, IL DECRETO CORRETTIVO VIENE APPROVATO DEFINITIVAMENTE **DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 28 SETTEMBRE 2022**

LE MODIFICHE APPORTATE DAL CORRETTIVO

ART. 6 COMMA 1 LETTERA C) : GLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI INDICANO NELLA DENOMINAZIONE SOCIALE LA FINALITÀ SPORTIVA E LA RAGIONE O LA DENOMINAZIONE SOCIALE DILETTANTISTICA E POSSONO ASSUMERE UNA DELLE SEGUENTI FORME GIURIDICHE:

[...] C) SOCIETÀ DI CAPITALI E COOPERATIVE DI CUI AL LIBRO V, TITOLI V E VI, DEL CODICE CIVILE; [...].

VENGONO REINSERITE LE COOPERATIVE TRA LE FIGURE GIURIDICHE CHE POSSONO SVOLGERE ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA, CONSENTENDO ALLE NUMEROSE COOPERATIVE SPORTIVE ESISTENTI DI PROSEGUIRE LA PROPRIA ATTIVITÀ SPORTIVA NELL'AMBITO DEL DILETTANTISMO. VENGONO INVECE ELIMINATE LE SOCIETÀ DI PERSONE INTRODOTTE NEL TESTO ORIGINARIO

LE MODIFICHE APPORTATE DAL CORRETTIVO

- B) L'ASSENZA DI FINI DI LUCRO SECONDO LA NUOVA ECCEZIONE DELL'ART. 8 DEL DLGS. 36/2021 (CLAUSOLA OBBLIGATORIA)
- B) LA POSSIBILITÀ DI ESERCITARE ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI DIVERSE DA QUELLE PRINCIPALI
- C) PER LE SOLE SSD, LA POSSIBILITÀ DI PROCEDERE ALLA PARZIALE DISTRIBUZIONE DI UTILI ED AVANZI DI GESTIONE ANNUALI, SECONDO LE CONDIZIONI ED I LIMITI DI CUI ALL'ART. 8 C.3 DEL DLGS. 36/2021 E) PER LE SOLE SSD, LA POSSIBILITÀ DI RIMBORSARE AL SOCIO IL CAPITALE EFFETTIVAMENTE VERSATO ED EVENTUALMENTE RIVALUTATO O AUMENTATO NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 8 C.3 DEL DLGS. 36/2021

DISTRIBUZIONE DI UTILI

- IL RIFERIMENTO NORMATIVO È L'ART. 8, C.3, DEL DLGS. 36/2021, CHE INTRODUCE L'INNOVATIVA POSSIBILITÀ, PER LE SSD COSTITUITE NELLE FORME SOCIETARIE DI PARZIALE REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO DAI SOCI, MEDIANTE LE SEGUENTI MODALITÀ, DA RECEPIRE ANCHE STATUTARIAMENTE, DI DISTRIBUZIONE DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE:
 - A) LA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI AI SOCI PUÒ AVVENIRE NON SOLO IN DENARO, MA ANCHE MEDIANTE AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE OPPURE MEDIANTE L'EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI;
 - B) LA QUOTA DISTRIBUIBILE DEVE ESSERE COMUNQUE INFERIORE AL 50% DEGLI UTILI O AVANZI DI GESTIONE ANNUALI, DEDOTTE EVENTUALI PERDITE MATURATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI;
 - C) LA DISTRIBUZIONE DEVE AVVENIRE IN MISURA NON SUPERIORE ALL'INTERESSE MASSIMO DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI, AUMENTATO DI 2,5 PUNTI RISPETTO AL CAPITALE EFFETTIVAMENTE VERSATO DAI SOCI;

DISTRIBUZIONE DI UTILI

- D) È POSSIBILE DESTINARE UNA QUOTA INFERIORE AL 50% DEGLI UTILI E DEGLI AVANZI DI GESTIONE ANNUALI, DEDOTTE EVENTUALI PERDITE MATURE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI, AD AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO DAI SOCI, NEI LIMITI DELLE VARIAZIONI DELL'INDICE NAZIONALE GENERALE ANNUO DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E DI IMPIEGATI, CALCOLATE DALL'ISTAT PER IL PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DELL'ESERCIZIO SOCIALE IN CUI GLI UTILI E GLI AVANZI DI GESTIONE SONO STATI PRODOTTI;
- E) È AMMESSO IL RIMBORSO AL SOCIO DEL CAPITALE EFFETTIVAMENTE VERSATO ED EVENTUALMENTE RIVALUTATO O AUMENTATO NEI LIMITI DI CUI SOPRA.
- LA DECORRENZA DELLA NUOVA NORMA È IL 1 GENNAIO 2023, EX ART. 51, C.1, DEL DLGS. 36/2021.

LE MODIFICHE APPORTATE DAL CORRETTIVO

- RIDEFINIZIONE DEL CONCETTO DI TESSERAMENTO – ART. 15 COMMA 1

IL TESSERAMENTO È L'ATTO FORMALE CON IL QUALE LA PERSONA FISICA DIVIENE SOGGETTO DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO ED È AUTORIZZATA A SVOLGERE ATTIVITÀ SPORTIVA CON UNA ASSOCIAZIONE O SOCIETÀ SPORTIVA E, NEI CASI AMMESSI, CON UNA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE O DISCIPLINA SPORTIVA ASSOCIATA O ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA.

LE MODIFICHE APPORTATE DAL CORRETTIVO

- ART. 15 COMMA 2

IL TESSERATO HA DIRITTO DI PARTECIPARE ALL'ATTIVITÀ E ALLE COMPETIZIONI ORGANIZZATE O RICONOSCIUTE DALLA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE, DALLA DISCIPLINA SPORTIVA ASSOCIATA, DALL'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA DI APPARTENENZA DELL'ASSOCIAZIONE O DALLA SOCIETÀ SPORTIVA PER I QUALI È **ASSOCIATO** TESSERATO, NONCHÉ DI CONCORRERE, OVE IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI, A RICOPRIRE LE CARICHE DEI RELATIVI ORGANI DIRETTIVI E DI PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE DEGLI ORGANI CONSILIARI, SECONDO LE PREVISIONI STATUTARIE E REGOLAMENTARI.

LE MODIFICHE APPORTATE DAL CORRETTIVO

- ART. 15 COMMA 3

GLI ATLETI SOGGETTI TESSERATI, NELL'ESERCIZIO DELLA PRATICA SPORTIVA, SONO TENUTI AD OSSERVARE LE NORME DETTATE DAL CONI, DAL CIO, DAL CIP, DAL IPC E DALLA FEDERAZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE, DISCIPLINA SPORTIVA ASSOCIATA O DALL'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA DI APPARTENENZA.

- ART. 16 COMMA 2

IL MINORE CHE ABBIÀ COMPIUTO 12-14 ANNI DI ETÀ NON PUÒ ESSERE TESSERATO SE NON PRESTA PERSONALMENTE IL PROPRIO ASSENSO




IL LAVORO SPORTIVO NELL'AMBITO DILETTANTISTICO

I LAVORATORI SPORTIVI SONO:



ATLETA




ALLENATORE



ISTRUTTORE



DIRETTORE
TECNICO



DIRETTORE
SPORTIVO



PREPARATORE
ATLETICO



DIRETTORE
DI GARA



CON IL CORRETTIVO ANCHE IL TESSERATO

CHE SVOLGE, VERSO CORRISPETTIVO, LE MANSIONI RIENTRANTI, SULLA BASE DEI
REGOLAMENTI DEI SINGOLI ENTI AFFILIANTI, TRA QUELLE NECESSARIE PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVA

LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISTICO

IL LAVORO DILETTANTISTICO SI PRESUME OGGETTO DI CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO, NELLA FORMA DELLA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, QUANDO RICORRONO I SEGUENTI REQUISITI NEI CONFRONTI DEL MEDESIMO COMMITTENTE:

- A) LA DURATA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO, PUR AVENDO CARATTERE CONTINUATIVO, **NON SUPERA LE DICHIOTTO ORE SETTIMANALI, ESCLUSO IL TEMPO DEDICATO ALLA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI SPORTIVE;**
- B) LE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO RISULTANO COORDINATE SOTTO IL PROFILO TECNICO-SPORTIVO, IN OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, DELLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE E DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA.

ALLE FIGURE INDICATE, ALLE QUALI SI AGGIUNGONO LE PRESTAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO -GESTIONALE, **SI APPLICANO LE NUOVE NORME SUL LAVORO SPORTIVO** CHE PUÒ COSTITUIRE OGGETTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO O DI UN RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, ANCHE NELLA FORMA DI COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 409, COMMA 1, N. 3 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

LE ALTRE FIGURE DI LAVORATORI E COLLABORATORI CHE NON RIENTRANO NELL'ELENCAZIONE OPERATA DAL D. LGS 36, E CHE NON RIENTRERANNO NELLE MANSIONI INDIVIDUATE DAGLI ORGANISMI AFFILIANTI, DOVRANNO ESSERE INQUADRATE SECONDO LE **ORDINARIE REGOLE DEL LAVORO ORDINARIO SUBORDINATO O AUTONOMO.**

NELL'AREA DEL
DILETTANTISMO LA
PRESTAZIONE "SI PRESUME
OGGETTO DI CONTRATTO DI
LAVORO AUTONOMO NELLA
FORMA DI CO.CO.CO." QUANDO
LA **DURATA DELLE PRESTAZIONI
NON SUPERA LE 18 ORE
SETTIMANALI** E LE PRESTAZIONI
SONO COORDINATE SOTTO IL
PROFILO TECNICO -SPORTIVO
IN OSSERVANZA DEI
REGOLAMENTI DELLE
FSN/DSA/EPS.

**18
ORE**

NEL COMPUTO DELLE 18 ORE
**NON RIENTRA IL TEMPO
DEDICATO ALLA
PARTECIPAZIONE A
MANIFESTAZIONI SPORTIVE**

LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISTICO

SI PUÒ FARE UNA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA SUPERIORE A 18 ORE?

SI, MA VIENE MENO LA «PRESUNZIONE DI LAVORO AUTONOMO», PERTANTO, DIVENTA IMPORTANTE CHE LO STAFF DEI TECNICI PREDISPONGANO UN PROGRAMMA TECNICO E DI ATTIVITÀ DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CIRCOLO, IL QUALE, SENTITO LO STAFF LO APPROVA TENENDO CONTO DELLA DISPONIBILITÀ DEGLI IMPIANTI E DEI TESSERATI/SOCI.

LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISTICO

ABROGAZIONE DELLA FIGURA DELL'AMATORE E INTRODUZIONE DI QUELLA DEL VOLONTARIO SPORTIVO ANALOGAMENTE A QUANTO PREVEDE LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE: È VOLONTARIO COLUI CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ A TITOLO GRATUITO, SALVO L'EVENTUALE RIMBORSO DELLE SPESE VIVE DOCUMENTATE.

1. LE SOCIETÀ E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, LE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE E GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, ANCHE PARALIMPICI, IL CONI, IL CIP E LA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. POSSONO AVVALERSI NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI VOLONTARI CHE METTONO A DISPOSIZIONE IL PROPRIO TEMPO E LE PROPRIE CAPACITÀ PER PROMUOVERE LO SPORT, IN MODO PERSONALE, SPONTANEO E GRATUITO, SENZA FINI DI LUCRO, NEANCHE INDIRETTI, MA ESCLUSIVAMENTE CON FINALITÀ AMATORIALI. LE PRESTAZIONI DEI VOLONTARI SONO COMPRENSIVE DELLO SVOLGIMENTO DIRETTO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA, NONCHÉ DELLA FORMAZIONE, DELLA DIDATTICA E DELLA PREPARAZIONE DEGLI ATLETI.

LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISTICO

2. *LE PRESTAZIONI SPORTIVE DEI VOLONTARI DI CUI AL COMMA 1 NON SONO RETRIBUITE IN ALCUN MODO NEMMENO DAL BENEFICIARIO. PER TALI PRESTAZIONI SPORTIVE POSSONO ESSERE RIMBORSATE ESCLUSIVAMENTE LE SPESE DOCUMENTATE RELATIVE AL VITTO, ALL'ALLOGGIO, AL VIAGGIO E AL TRASPORTO SOSTENUTE IN OCCASIONE DI PRESTAZIONI EFFETTUATE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE DI RESIDENZA DEL PERCIPIENTE. TALI RIMBORSI NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO DEL PERCIPIENTE.*

LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISTICO

I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, POSSONO PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE FUORI DALL'ORARIO DI LAVORO, FATTI SALVI GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO, PREVIA COMUNICAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA A TITOLO DI VOLONTARIATO.

NEL CASO IN CUI OPERASSERO A TITOLO ONEROSO DOVRANNO ESSERE ESPRESSAMENTE AUTORIZZATO DALLA AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA ED A ESSI SI APPLICA IL REGIME PREVISTO PER LE PRESTAZIONI SPORTIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 36, COMMA 6. POSSONO INOLTRE RICEVERE I PREMI E LE BORSE DI STUDIO EROGATE DAL CONI, DAL CIP E DAGLI ALTRI SOGGETTI AI QUALI FORNISCONO PROPRIE PRESTAZIONI SPORTIVE.

LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISTICO

IL DECRETO CORRETTIVO RENDE **COMPATIBILE LA RIFORMA DELLO SPORT CON QUELLA DEL TERZO SETTORE**, CONSENTENDO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE, CHE MANTERRANNO LE LORO CARATTERISTICHE, DI POTER SVOLGERE COME ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE QUELLA SPORTIVA DILETTANTISTICA APPLICANDO SOLO PER QUEST'ULTIMA LA DISCIPLINA DELLA RIFORMA DELLO SPORT.

AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE CHE ESERCITANO, COME ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE, L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE E SONO ISCRITTI, AVENDONE I REQUISITI, AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI PREVISTE PER LE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ DILETTANTISTICHE LIMITATAMENTE ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA ESERCITATA.

TRATTAMENTO PENSIONISTICO

- IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEL LAVORO SPORTIVO È REGOLAMENTATO DALL'ART. 35 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2021 CHE TRATTA DI:

LAVORATORI DIPENDENTI

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO

AREA
DILETTANTISMO

TRATTAMENTO PENSIONISTICO

I LAVORATORI SPORTIVI SUBORDINATI, A PRESCINDERE DAL SETTORE PROFESSIONISTICO O DILETTANTISTICO IN CUI PRESTANO ATTIVITÀ, SONO ISCRITTI AL FONDO PENSIONE SPORTIVI PROFESSIONISTI GESTITO DALL'INPS, CHE ASSUMERÀ LA DENOMINAZIONE DI FONDO PENSIONE DEI LAVORATORI SPORTIVI.

ALIQUOTA PREVIDENZIALE DEL 34,28% FINO AD € 105.014,00 DI CUI IL 9,19% A CARICO DEL DIPENDENTE. È PREVISTA UNA ALIQUOTA AGGIUNTIVA DELL'1% A CARICO DEL LAVORATORE CHE SI APPLICA SULLA PARTE DI RETRIBUZIONE ANNUA ECCEDENTE, PER L'ANNO 2022, L'IMPORTO DI € 48.279,00

INOLTRE È DOVUTO NELLA MISURA DEL 3,1% (DI CUI L'1% A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E IL 2,1% A CARICO DEL LAVORATORE) SULLA PARTE DI RETRIBUZIONE ANNUA ECCEDENTE L'IMPORTO DI € 105.014,00 E FINO ALL'IMPORTO ANNUO DI € 765.552,00.

TRATTAMENTO PENSIONISTICO

- **NELL'AREA DEL DILETTANTISMO** I LAVORATORI SPORTIVI, TITOLARI DI **CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA O CHE SVOLGONO PRESTAZIONI AUTONOME**, HANNO DIRITTO ALL'ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE. A TAL FINE ESSI SONO ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 26, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335, E DELLA QUALE SI APPLICANO LE RELATIVE NORME.
- È PREVISTA L'APPLICAZIONE DI DUE ALIQUOTE:

IL 25% OLTRE ALL'ALIQUOTA AGGIUNTIVA ASSISTENZIALE
ATTUALMENTE DEL 2,03%

TRATTAMENTO PENSIONISTICO

L'APPLICAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI È PREVISTA PER I COMPENSI SUPERIORI AD € 5.000,00 E FINO AD UN MASSIMALE, ATTUALMENTE DI 105.014,00. PER I PRIMI CINQUE ANNI DALLA ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2021 E DEL RELATIVO CORRETTIVO, LA BASE IMPONIBILE SU CUI CALCOLARE LA PARTE PREVIDENZIALE È RIDOTTA DEL 50%, MENTRE, PER LA PARTE ASSISTENZIALE, ATTUALMENTE DEL 2,03%, SI CALCOLA INTEGRALMENTE SULLA PARTE ECCEDENTE € 5.000,00. 1/3 È CARICO DEL PERCIPIENTE ED I 2/3 A CARICO DEL COMMITTENTE.

CON IL VERSAMENTO DEL 2,03% ALLA GESTIONE SEPARATA INPS VIENE GARANTITA LA TUTELA RELATIVA ALLA MATERNITÀ, AGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE (ASSEGNO UNIVERSALE), DEGENZA OSPEDALIERA, MALATTIA E AL CONGEDO PARENTALE; DISOCCUPAZIONE.

TRATTAMENTO PENSIONISTICO

- ESEMPIO:

COMPENSO COMPLESSIVO	€ 20.000,00
PARTE SOGGETTA A CONTRIBUTO PREVIDENZIALE	€ 15.000,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CALCOLATI SUL 50% DELLA PARTE SOGGETTA A CONTRIBUTI, OSSIA	€ 7.500,00 (15.000/2)
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI CALCOLATI SU	€ 15.000,00

CONTRIBUTI DOVUTI :

PREVIDENZIALE	€ 1.875,00 (€ 7.500,00 X 25%)
ASSISTENZIALE	€ 304,50 (€ 15.000 X 2,03%)

TRATTAMENTO PENSIONISTICO

PER I COLLABORATORI CHE RISULTINO ASSICURATI PRESSO ALTRE FORME OBBLIGATORIE, L'ALIQUTA CONTRIBUTIVA PENSIONISTICA E LA RELATIVA ALIQUOTA CONTRIBUTIVA PER IL COMPUTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE È STABILITA IN MISURA PARI AL 24%

IL 24% SENZA ALIQUOTA AGGIUNTIVA ASSISTENZIALE

TRATTAMENTO PENSIONISTICO

- ESEMPIO:

COMPENSO COMPLESSIVO	€ 20.000,00
PARTE SOGGETTA A CONTRIBUTO PREVIDENZIALE	€ 15.000,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CALCOLATI SUL 50% DELLA PARTE SOGGETTA A CONTRIBUTI, OSSIA	€ 7.500,00 (15.000/2)
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI CALCOLATI SU	€ 15.000,00
CONTRIBUTI DOVUTI :	
PREVIDENZIALE	€ 1.800,00 (€ 7.500,00 X 24%)

TRATTAMENTO PENSIONISTICO

- IL MEDESIMO TRATTAMENTO PREVIDENZIALE È PREVISTO PER I TITOLARI DI PARTITA IVA (PRESTAZIONI AUTONOME) CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ NELL'AMBITO DILETTANTISTICO.
- LE FIGURE DEGLI ISTRUTTORI PRESSO IMPIANTI E CIRCOLI SPORTIVI DI QUALSIASI GENERE, DEI DIRETTORI TECNICI, E DEGLI ISTRUTTORI PRESSO SOCIETÀ SPORTIVE DI CUI AI PUNTI N. 20 E N. 22 DEL DECRETO MINISTERIALE 15 MARZO 2005 DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, A PARTIRE DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO 36, HANNO DIRITTO ALL'ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE, SULLA BASE DEL RELATIVO RAPPORTO DI LAVORO, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL DECRETO. LE STESSE FIGURE PROFESSIONALI GIÀ ISCRITTE PRESSO IL FONDO PENSIONI PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO HANNO DIRITTO DI OPTARE, ENTRO SEI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO 36, PER IL MANTENIMENTO DEL REGIME PREVIDENZIALE GIÀ IN GODIMENTO.

TRATTAMENTO TRIBUTARIO

I COMPENSI DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO NON COSTITUISCONO BASE IMPONIBILE AI FINI FISCALI FINO ALL'IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO DI EURO 15.000,00. QUALORA L'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI SUDETTI COMPENSI SUPERI IL LIMITE DI EURO 15.000,00, ESSO CONCORRE A FORMARE IL REDDITO DEL PERCIPIENTE SOLO PER LA PARTE ECCEDENTE TALE IMPORTO.

ALL'ATTO DEL PAGAMENTO IL LAVORATORE SPORTIVO RILASCIATA AL COMMITTENTE AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE L'AMMONTARE DEI COMPENSI PERCEPITI PER LE PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RESE NELL'ANNO SOLARE.

TRATTAMENTO TRIBUTARIO

PERTANTO, L'ATTUALE LIMITE DI NON IMPONIBILITÀ DI € 10.000,00, PREVISTO NELL'ART. 69 DEL TUIR, È CON IL CORRETTIVO DI € 15.000,00.

È IMPORTANTE EVIDENZIARE CHE I COMPENSI EROGATI PER IL LAVORO SPORTIVO NELL'AMBITO DEL DILETTANTISMO, NON SONO, COME GLI ATTUALI COMPENSI SPORTIVI, INSERITI NEI «*REDDITI DIVERSI*», MA, PER LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE RAPPRESENTANO «*REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE*», MENTRE, PER QUANTO CONCERNE I TITOLARI DI PARTITA IVA, RESTANO TRA I «*REDDITI DI LAVORO AUTONOMO*».

TRATTAMENTO TRIBUTARIO

- LE SOMME VERSATE AI PROPRI TESSERATI IN QUALITÀ DI ATLETI O TECNICI CHE OPERANO ALL'AMBITO DILETTANTISTICO DAL CONI, CIP, FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE, A TITOLO DI PREMIO PER I RISULTATI OTTENUTI NELLE **COMPETIZIONI SPORTIVE, ANCHE A TITOLO DI CONVOCAZIONE A RADUNI, PARTECIPAZIONE QUALI COMPONENTI DELLE SQUADRE NAZIONALI DI DISCIPLINA NELLE MANIFESTAZIONI NAZIONALI O INTERNAZIONALI**, SONO SOGGETTE AD UNA **RITENUTA DEL 20% A TITOLO D'IMPOSTA, CON FACOLTÀ DI RIVALSA**, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 30, SECONDO COMMA, DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973 N. 600.

TRATTAMENTO TRIBUTARIO

- NELL'AMBITO DEL **SETTORE PROFESSIONISTICO**, AL FINE DI SOSTENERE IL GRADUALE INSERIMENTO DEGLI ATLETI E DELLE ATLETE DI ETÀ INFERIORE A 23 ANNI, LE RETRIBUZIONI A LORO RICONOSCIUTE, AL FINE DEL CALCOLO DELLE IMPOSTE DIRETTE, NON COSTITUISCONO REDDITO PER IL PERCIPIENTE FINO AD UN IMPORTO DI € 15.000,00. IL PREDETTO IMPORTO NON CONTRIBUISCE AL CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE E DELLE DETRAZIONI DA LAVORO DIPENDENTE.
- PER GLI SPORT DI SQUADRA, LA SUDETTA AGEVOLAZIONE SI APPLICA ALLE SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE CHE NELLA STAGIONE SPORTIVA PRECEDENTE NON HANNO SUPERATO UN FATTURATO DI € 5.000.000,00.

EFFETTI DELLA RIFORMA IN TERMINI ECONOMICI

- L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA FORNITO I DATI RELATIVI AI COMPENSI SPORTIVI DILETTANTISTICI EROGATI NELL'ANNO D'IMPOSTA 2019 (ULTIMO ANNO PRIMA DELL'EMERGENZA PANDEMICA) ED È EMERSO QUANTO SEGUE:

	FASCIA <5	FASCIA 5/10	FASCIA 10/15	FASCIA >15	TOTALE
N. PERCIPIENTI	404.913	65.133	15.208	9.900	495.154
IMPORTI EROGATI	755.556.063	521.064.000	166.592.793	321.300.323	1.764.513.179

EFFETTI DELLA RIFORMA IN TERMINI ECONOMICI

- RISPETTO ALLA TABELLA PRECEDENTEMENTE RIPORTATA, SI EVIDENZIA CHE, PER L'81% DEI PERCIPIENTI, **NULLA CAMBIA RISPETTO ALL'ATTUALE TRATTAMENTO TRIBUTARIO E PREVIDENZIALE.**
-
- I SOGGETTI CHE NON SUPERANO L'IMPORTO DI € 5.000,00 ANNUALI, RAPPRESENTANO COLORO PER I QUALI, NELLA QUASI TOTALITÀ DEI CASI, IL LAVORO SPORTIVO NON RAPPRESENTA LA FONTE PRIMARIA DI REDDITO.
- PER IL RESTANTE 19%, L'IMPATTO ECONOMICO PER LE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE E PER I LAVORATORI SPORTIVI È COMPLESSIVAMENTE QUELLO RIPORTATO NELLA TABELLA CHE SEGUE, COMUNQUE, MEDIAMENTE INFERIORE DEL 25% RISPETTO ALL'ATTUALE DECRETO LEGISLATIVO 36/2021.

EFFETTI DELLA RIFORMA IN TERMINI ECONOMICI

NETTO PERCIPIENTE ANNUALE	COSTI A CARICO ASSOCIAZIONE-SOCIETÀ CO.CO.CO. 2023				
	ATTUALE ART. 67 LETT. M)	D LGS 36 INIZIALE	%	D LGS 36 CON MODIFICHE	%
€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 6.759,00	35%	€ 5.000,00	0%
€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 13.519,00	35%	€ 10.850,00	8%
€ 15.000,00	€ 16.494,00	€ 23.293,00	41%	€ 17.251,00	5%
€ 25.000,00	€ 29.481,00	€ 43.260,00	46%	€ 31.900,00	8%
€ 50.000,00	€ 68.800,00	€ 101.000,00	46%	€ 74.295,00	8%
€ 75.000,00	€ 111.500,00	€ 146.335,00	31%	€ 122.200,00	9%

EFFETTI DELLA RIFORMA IN TERMINI ECONOMICI

NETTO PERCIPIENTE ANNUALE	ATTUALE ART. 67 LETT. M)	D LGS 36 CON MODIFICHE	%	MAGGIORI COSTI	IMPORTO PREVIDENZA
€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	0%	€	€
€ 15.000,00	€ 16.494,00	€ 17.251,00	5%	€ 757,00	€ 1.780,00
€ 25.000,00	€ 29.481,00	€ 31.900,00	8%	€ 2.419,00	€ 3.909,00
€ 50.000,00	€ 68.800,00	€ 74.295,00	8%	€ 5.495,00	€ 10.069,00
€ 75.000,00	€ 111.500,00	€ 122.200,00	9%	€ 10.700,00	€ 15.260,00

I DATI SOPRA RIPORTATI SONO INDICATIVI E NON TENGONO CONTO DI EVENTUALI DETRAZIONI ED ALTRE VARIABILI SOGGETTIVE

LA GESTIONE SEPARATA INPS GARANTISCE: TUTELA RELATIVA ALLA MATERNITÀ, AGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE, DEGENZA OSPEDALIERA, MALATTIA E AL CONGEDO PARENTALE; DISOCCUPAZIONE

DEFINIZIONE DELLE ATTUALI COLLABORAZIONI SPORTIVE

- ART. 35 8-QUATER.
- PER I RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO INIZIATI PRIMA DEL TERMINE DI DECORRENZA INDICATO ALL'ARTICOLO 51 E INQUADRATI, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 67, PRIMO COMMA, LETT. M), PRIMO PERIODO, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1986, N. 917, NON SI DÀ LUOGO A RECUPERO CONTRIBUTIVO

ASPETTI DA DEFINIRE

- L'IMPONIBILE E LE TARIFFE RELATIVE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL)
- IRAP
- SICUREZZA SUL LAVORO

SEMPLIFICAZIONI

- DAL 31 AGOSTO 2022 È OPERATIVO, PRESSO IL DIPARTIMENTO PER LO SPORT È STATO ISTITUITO, IL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE ASSOLVE ALLE FUNZIONI DI CERTIFICAZIONE DELLA NATURA SPORTIVA DILETTANTISTICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE NONCHÉ ALLE ALTRE FUNZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE.
- IL REGISTRO È L'UNICO STRUMENTO CERTIFICATORE DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AL QUALE DEVE ISCRIVERSI OGNI SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA RICONOSCIUTA AI FINI SPORTIVI DA E AFFILIATA A UNA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE, DISCIPLINA SPORTIVA ASSOCIATA O ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA.
- AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D. LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 39, IL REGISTRO SOSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI IL PRECEDENTE REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE GIÀ ISTITUITO PRESSO IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

SEMPLIFICAZIONI

ADEMPIMENTO	FUNZIONI NEL REGISTRO PREVISTE NEL CORRETTIVO
<u>COMUNICAZIONE INFORMAZIONI AL MINISTERO DEL LAVORO</u>	POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE MEDIANTE IL REGISTRO, OVE SARÀ INSERITA APPOSITA FUNZIONE CHE CONSENTE LA COMUNICAZIONE DIRETTA AL CENTRO DELL'IMPIEGO
<u>COMUNICAZIONE "UNIEMENS" ALL'INPS</u>	POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE IL CALCOLO E LA COMUNICAZIONE TRAMITE APPOSITA FUNZIONE ALL'INTERNO DEL REGISTRO
<u>EMISSIONE DI CEDOLINO PAGA</u>	PER GLI IMPORTI FINO AD € 15.000,00, IL COMMITTENTE NON DOVRÀ EMETTERE NESSUN CEDOLINO PAGA, IN QUANTO ALL'INTERNO DEL REGISTRO SARÀ PREVISTA UNA FUNZIONE CHE PREVEDE LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ED IL CALCOLO DELL'EVENTUALE CONTRIBUTO PREVIDENZIALE.

SEMPLIFICAZIONI

ADEMPIMENTO	FUNZIONI OPERATIVE ALLO STUDIO DEL DIPARTIMENTO PER L'INSERIMENTO NEL REGISTRO
<u>PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO F24</u>	POSSIBILITÀ DI GENERARLA TRAMITE IL REGISTRO MEDIANTE IL REGISTRO
<u>COMUNICAZIONE ALL'INAIL E LIQUIDAZIONE SALDO DEL PREMIO DOVUTO</u>	POSSIBILITÀ DI OTTEMPERARE AGLI ADEMPIMENTI MEDIANTE IL REGISTRO
<u>PREDISPOSIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE UNICA</u>	GENERAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI FILE PER LA TRASMISSIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE INTERMEDIARIO



IL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO

IL D.LVO N.36/2021 EQUIPARA, SOTTO IL PROFILO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI ADOTTABILI, LO SPORT PROFESSIONISTICO A QUELLO DILETTANTISTICO.

IN PRECEDENZA, SOTTO LA VIGENZA DELLA LEGGE N.81/91 ABROGATA CON LA NUOVA RIFORMA, LO SPORT PROFESSIONISTICO DI SQUADRA DOVEVA ADOTTARE IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, MENTRE SOLIO IL PROFESSIONISMO INDIVIDUALE AMMETTEVA IL CONTRATO DI LAVORO AUTONOMO.

L'AMPIA AREA DEL LAVORO SPORTIVO ERA TENUTA AL DI FUORI DI TALI DUE TIPOLOGIE MEDIANTE IL RICORSO ALLA L.N.133/1999, 242/2000 ENTRAMBE DI MODIFICA DELL'ART.67 E 69 DEL TUIR (REDDITI DIVERSI).

IN CONCRETO E SEPPURE NON RICONOSCIUTI DALLE FEDERAZIONI A STATUTO DILETTANTISTICO, I CONTRATTI IN USO NEL SETTORE SI CONFIGURAVANO COME COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NELLE QUALI, TUTTAVIA NON VENIVA ADOTTATO ALCUN ISTITUTO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE E SI APPLICAVA LA NORMATIVA FISCALE DI FAVORE DI CUI AL CITATO ART.67.

ART. 25 LAVORATORE SPORTIVO

1. È LAVORATORE SPORTIVO L'ATLETA, L'ALLENATORE, L'ISTRUTTORE, IL DIRETTORE TECNICO, IL DIRETTORE SPORTIVO, IL PREPARATORE ATLETICO E IL DIRETTORE DI GARA CHE, SENZA ALCUNA DISTINZIONE DI GENERE E INDIPENDENTEMENTE DAL SETTORE PROFESSIONISTICO O DILETTANTISTICO, ESERCITA L'ATTIVITÀ SPORTIVA VERSO UN CORRISPETTIVO.

È LAVORATORE SPORTIVO ANCHE OGNI TESSERATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, CHE SVOLGE VERSO UN CORRISPETTIVO LE MANSIONI RIENTRANTI, SULLA BASE DEI REGOLAMENTI DEI SINGOLI ENTI AFFILIANTI, TRA QUELLE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVA, CON ESCLUSIONE DELLE MANSIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE.

ART. 25 LAVORATORE SPORTIVO

5. PER TUTTO QUANTO NON DIVERSAMENTE DISCIPLINATO DAL PRESENTE DECRETO, AI RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DI LEGGE SUI RAPPORTI DI LAVORO NELL'IMPRESA, INCLUSE QUELLE DI CARATTERE PREVIDENZIALE E TRIBUTARIO.
8. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI LAVORATORI SPORTIVI, ANCHE MEDIANTE STRUMENTI INFORMATICI E DIGITALI, E' EFFETTUATO NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016, RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI), NONCHÉ DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196.

ART. 25 LAVORATORE SPORTIVO

IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 88 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016, NORME PIÙ SPECIFICHE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEI LAVORATORI SPORTIVI SONO PREVISTE **CON ACCORDO COLLETTIVO STIPULATO DALLA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE, DALLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE, DAGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E DAI RAPPRESENTANTI DELLE CATEGORIE** DI LAVORATORI SPORTIVI INTERESSATE. IN MANCANZA DI ACCORDO COLLETTIVO, SI APPLICANO LE NORME SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEI LAVORATORI SPORTIVI STABILITE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI O DELL'AUTORITÀ POLITICA DA ESSO DELEGATA IN MATERIA DI SPORT, DA ADOTTARSI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, ENTRO 12 MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO.

ART. 26 DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO

1. AI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO NON SI APPLICANO LE NORME CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 4, 5, E 18 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, NEGLI ARTICOLI 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 DELLA LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, NELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 47 A 69, DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92, NEGLI ARTICOLI 2, 4 E 5 DELLA LEGGE 11 MAGGIO 1990, N. 108, NELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223, E NEL DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2015, N. 23 NELL'ARTICOLO 2103 DEL CODICE CIVILE.

ART. 26 DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO

2. IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO PUÒ CONTENERE L'APPOSIZIONE DI UN TERMINE FINALE NON SUPERIORE A CINQUE ANNI DALLA DATA DI INIZIO DEL RAPPORTO. È AMMESSA LA SUCCESSIONE DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO FRA GLI STESSI SOGGETTI. È ALTRESÌ AMMESSA LA CESSIONE DEL CONTRATTO, PRIMA DELLA SCADENZA, DA UNA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE SPORTIVA AD UN'ALTRA, PURCHÉ VI CONSENTA L'ALTRA PARTE E SIANO OSSERVATE LE MODALITÀ FISSATE DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, DALLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE E DAGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA. NON SI APPLICANO GLI ARTICOLI DA 19 A 29 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 GIUGNO 2015, N. 81.

ART. 26 DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO

3. L'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, NON SI APPLICA ALLE SANZIONI DISCIPLINARI IRROGATE DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, DALLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE, DAGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA.
4. LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, LE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE E GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA POSSONO PREVEDERE LA COSTITUZIONE DI UN FONDO GESTITO DA RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETÀ E DEGLI SPORTIVI PER LA CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL TERMINE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA A NORMA DELL'ARTICOLO 2123 DEL CODICE CIVILE.

ART. 26 DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO

5. NEL CONTRATTO PUÒ ESSERE PREVISTA UNA CLAUSOLA COMPROMISSORIA CON LA QUALE LE CONTROVERSIE CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO, INSORTE FRA LA SOCIETÀ SPORTIVA E LO SPORTIVO, SONO DEFERITE AD UN COLLEGIO ARBITRALE. LA STESSA CLAUSOLA DOVRÀ CONTENERE LA NOMINA DEGLI ARBITRI OPPURE STABILIRE IL NUMERO DEGLI ARBITRI E IL MODO IN CUI QUESTI DOVRANNO ESSERE NOMINATI.
6. IL CONTRATTO NON PUÒ CONTENERE CLAUSOLE DI NON CONCORRENZA O, COMUNQUE, LIMITATIVE DELLA LIBERTÀ PROFESSIONALE DELLO SPORTIVO PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO STESSO NÉ PUÒ ESSERE INTEGRATO, DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO, CON TALI PATTUZIONI.

ART. 409 C.P.C.

SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CAPO NELLE CONTROVERSIE RELATIVE

A:

- 1) RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO PRIVATO, ANCHE SE NON INERENTI ALL'ESERCIZIO DI UNA IMPRESA;

- 2) RAPPORTI DI MEZZADRIA, DI COLONIA PARZIARIA, DI COMPARTECIPAZIONE AGRARIA, DI AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO, NONCHÉ RAPPORTI DERIVANTI DA ALTRI CONTRATTI AGRARI, SALVA LA COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE;

ART. 409 C.P.C.

- 3) **RAPPORTI DI AGENZIA, DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CHE SI CONCRETINO IN UNA PRESTAZIONE DI OPERA CONTINUATIVA E COORDINATA, PREVALENTEMENTE PERSONALE, ANCHE SE NON A CARATTERE SUBORDINATO. LA COLLABORAZIONE SI INTENDE COORDINATA QUANDO, NEL RISPETTO DELLE MODALITÀ DI COORDINAMENTO STABILITE DI COMUNE ACCORDO DALLE PARTI, IL COLLABORATORE ORGANIZZA AUTONOMAMENTE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA;**
- 4) **RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI CHE SVOLGONO ESCLUSIVAMENTE O PREVALENTEMENTE ATTIVITÀ ECONOMICA;**
- 5) **RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI ED ALTRI RAPPORTI DI LAVORO PUBBLICO, SEMPRECHÉ NON SIANO DEVOLUTI DALLA LEGGE AD ALTRO GIUDICE.**

ART. 2222 C.C.

QUANDO UNA PERSONA SI OBBLIGA A COMPIERE VERSO UN CORRISPETTIVO UN'OPERA O UN SERVIZIO, CON LAVORO PREVALENTEMENTE PROPRIO E SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE, SI APPLICANO LE NORME DI QUESTO CAPO, SALVO CHE IL RAPPORTO ABBAIA UNA DISCIPLINA PARTICOLARE NEL LIBRO IV.

ART. 2094 C.C.

**È PRESTATORE DI LAVORO SUBORDINATO CHI SI OBBLIGA
MEDIANTE RETRIBUZIONE A COLLABORARE NELL'IMPRESA, PRESTANDO IL PROPRIO
LAVORO INTELLETTUALE O MANUALE ALLE DIPENDENZE E SOTTO LA DIREZIONE
DELL'IMPRENDITORE.**



OIL «SUPERAMENTO» DEL VINCOLO SPORTIVO

ART. 31 ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO E PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA: IL PRINCIPIO

1. LE LIMITAZIONI ALLA LIBERTÀ CONTRATTUALE DELL'ATLETA, INDIVIDUATE COME VINCOLO SPORTIVO, SONO ELIMINATE ENTRO IL 1° LUGLIO 2023. IL PREDETTO TERMINE È PROROGATO AL ((1° LUGLIO 2024)) PER I TESSERAMENTI CHE COSTITUISCONO RINNOVI, SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ, DI PRECEDENTI TESSERAMENTI. LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI E LE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE POSSONO DETTARE UNA DISCIPLINA TRANSITORIA CHE PREVEDA LA DIMINUZIONE PROGRESSIVA DELLA DURATA MASSIMA DELLO STESSO. DECORSI I TERMINI DI CUI AL PRIMO E AL SECONDO PERIODO DEL PRESENTE COMMA, IL VINCOLO SPORTIVO SI INTENDE ABOLITO.

ART. 31 ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO E PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA: IL PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA

2. LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI E LE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE PREVEDONO CON PROPRIO REGOLAMENTO CHE, IN CASO DI PRIMO CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO:
 - A) LE SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE RICONOSCONO UN PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA PROPORZIONALMENTE SUDDIVISO, SECONDO MODALITÀ E PARAMETRI CHE TENGONO CONTO DELLA DURATA E DEL CONTENUTO FORMATIVO DEL RAPPORTO, TRA LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE PRESSO LE QUALI L'ATLETA HA SVOLTO ATTIVITÀ DILETTANTISTICA ED IN CUI HA SVOLTO IL PROPRIO PERCORSO DI FORMAZIONE, OVVERO TRA LE SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE PRESSO LE QUALI L'ATLETA HA SVOLTO LA PROPRIA ATTIVITÀ ED IN CUI HA SVOLTO IL PROPRIO PERCORSO DI FORMAZIONE;

ART. 31 ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO E PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA: IL PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA

B) LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCONO UN PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA PROPORZIONALMENTE SUDDIVISO, SECONDO MODALITÀ E PARAMETRI CHE TENGONO ADEGUATAMENTE CONTO DELLA DURATA E DEL CONTENUTO FORMATIVO DEL RAPPORTO, TRA LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE PRESSO LE QUALI L'ATLETA HA SVOLTO LA PROPRIA ATTIVITÀ ED IN CUI HA SVOLTO IL PROPRIO PERCORSO DI FORMAZIONE.

ART. 31 ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO E PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA: MODALITÀ E PARAMETRI

3. LA MISURA DEL PREMIO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO È INDIVIDUATA DALLE SINGOLE FEDERAZIONI SECONDO MODALITÀ E PARAMETRI CHE TENGANO ADEGUATAMENTE CONTO DELL'ETÀ DEGLI ATLETI, NONCHÉ DELLA DURATA E DEL CONTENUTO PATRIMONIALE DEL RAPPORTO TRA QUESTI ULTIMI E LA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE SPORTIVA CON LA QUALE CONCLUDONO IL PRIMO CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO.

ART. 31 ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO E PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA: MODALITÀ E PARAMETRI

LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI E LE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE APPROVANO I REGOLAMENTI DI CUI AL COMMA 2 ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023. NEL CASO DI MANCATA ADOZIONE ENTRO IL PREDETTO TERMINE, VI PROVVEDE L'AUTORITÀ POLITICA DELEGATA IN MATERIA DI SPORT, CON PROPRIO DECRETO. IN OGNI CASO, IL VINCOLO SPORTIVO PREVISTO DALLA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE O DALLA DISCIPLINA SPORTIVA ASSOCIATA CHE, DECORSO IL PREDETTO TERMINE, NON ABBAIA PROVVEDUTO ALL'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO, SI INTENDE ABOLITO IL 31 DICEMBRE 2023 PER I TESSERAMENTI CHE COSTITUISCONO RINNOVI, SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ, DI PRECEDENTI TESSERAMENTI, FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO AL COMMA 1 IN ORDINE ALL'ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO ENTRO IL 1° LUGLIO 2023 PER GLI ALTRI TESSERAMENTI.

STATUTO FIPAV

ART. 10 BIS: EFFETTI DEL TESSERAMENTO

1. PER LA DURATA DEL TESSERAMENTO IN CORSO, L'ATLETA HA L'OBBLIGO DI PRATICARE LO SPORT DELLA PALLAVOLO ESCLUSIVAMENTE NELL'INTERESSE DELL'ASSOCIATO TITOLARE DEL TESSERAMENTO E GLI È VIETATO PRATICARE IL MEDESIMO SPORT CON ALTRO ASSOCIATO, SALVO IL CONSENSO DELL'ASSOCIATO TITOLARE DEL TESSERAMENTO.

STATUTO FIPAV

ART. 10 TER: DURATA E RINNOVO DEL TESSERAMENTO

1. IL TESSERAMENTO HA LA DURATA PARI A QUELLA DELL'ANNO SPORTIVO.
2. SI INTENDE PER ANNO SPORTIVO QUELLO CHE INIZIA IL PRIMO DI LUGLIO DI OGNI ANNO E TERMINA IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.
3. **IL TESSERAMENTO SI RINNOVA AUTOMATICAMENTE PER LA STAGIONE SPORTIVA SUCCESSIVA, SALVO IL DIRITTO DI RECESSO DEL TESSERATO, DA COMUNICARSI CON LE MODALITÀ E NEI TERMINI STABILITI DAI REGOLAMENTI FEDERALI.**
4. **ALLA SCADENZA DEL TESSERAMENTO, L'ATLETA È LIBERO DI RINNOVARE LO STESSO CON IL MEDESIMO ASSOCIATO O DI CHIEDERE IL TESSERAMENTO CON ALTRO ASSOCIATO; SONO FATTE SALVE LE INDENNITÀ O I PREMI, COMUNQUE DENOMINATI, CHE IN TALI CASI SIANO PREVISTI DAI REGOLAMENTI FEDERALI.**

5. IL TESSERAMENTO PUÒ COMUNQUE ESSERE SCIOLTO IN QUALUNQUE MOMENTO, SECONDO QUANTO PREVISTO DAI REGOLAMENTI FEDERALI:
- A) PER ESTINZIONE O CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIATO;
 - B) PER MANCATA ADESIONE DELL'ATLETA ALL'ASSORBIMENTO O ALLA FUSIONE DELL'ASSOCIATO VINCOLANTE;
 - C) PER CONSENSO DELL'ASSOCIATO TITOLARE; D. PER MANCATO RINNOVO DEL TESSERAMENTO DELL'ATLETA DA PARTE DELL'ASSOCIATO ENTRO IL TERMINE ANNUALE;
 - E) E. PER MANCATA PARTECIPAZIONE DELL'ASSOCIATO TITOLARE ALL'ATTIVITÀ FEDERALE DI SETTORE E PER FASCIA D'ETÀ TALE DA PERMETTERE ALL'ATLETA DI PRENDERVI PARTE;
 - F) PER GIUSTA CAUSA;
 - G) PER CESSIONE DEL DIRITTO SPORTIVO O PER RINUNCIA ALL'ISCRIZIONE AD UN CAMPIONATO DA PARTE DELL'ASSOCIATO TITOLARE;
 - H) PER RITIRO DELL'ASSOCIATO TITOLARE DA UN CAMPIONATO EFFETTUATO ENTRO IL TERMINE DEL GIRONE DI ANDATA.

- 6. NEL CASO DI STIPULA DI UN CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO, NELLE FORME E NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE ED IN CONFORMITÀ ALLE PREVISIONI DEI REGOLAMENTI FEDERALI, IL TESSERAMENTO SI RINNOVERÀ DI ANNO IN ANNO SPORTIVO PER LA DURATA STABILITA DAL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO E NE SEGUIRÀ LE VICENDE.**

STATUTO FIPAV

ART. 69: ENTRATA IN VIGORE

1. GLI ARTT.10 BIS E 10 TER DEL PRESENTE STATUTO ENTRERANNO IN VIGORE **CONTESTUALMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA DISCIPLINA DI CUI AL D.LVO N.36/2021 E S.M.I. O, IN OGNI CASO, AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2023-2024.**
2. È DATO MANDATO AL CONSIGLIO FEDERALE DI STABILIRE CON PROPRIO REGOLAMENTO **I CRITERI, I PARAMETRI E LE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ E DEI PREMI DI CUI ALL'ART.10 TER.**



WhatsApp

3358012996



fipav
lombardia ✱
www.lombardia.federvolley.it

STATI GENERALI

DELLA PALLAVOLO LOMBARDA